



luglio 2001

I POTERI DI VIGILANZA DELLA SIAE SULLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Le nostre associazioni sportive sono interessate direttamente dalla convenzione decennale stipulata tra il Ministero delle Finanze e la S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori), approvata con decreto del 7/6/2000 (G.U. 195 del 22.8.2000 - vedasi argomento già trattato nell'approfondimento del mese di AGOSTO 2000).

Maggiori dettagli sono stati forniti dalla circ.min. n. 224/E del 5/12/2000 (riportata nella normativa vigente del ns. sito www.fiscosport.net), che delinea i nuovi compiti affidati alla SIAE, principalmente volti all'acquisizione e reperimento di elementi utili al successivo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria; l'attività di controllo, oltre che essere improntata sugli operatori che organizzano manifestazioni di intrattenimento e di spettacolo (tra cui gli spettacoli sportivi), deve essere esercitata sulle "associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione del regime di cui alla legge n. 398/91".

La citata circolare n. 224/E, al punto 5.5, dispone:
lettera c): Regime di cui alla legge 398 del 1991.

Questo regime comporta per la SIAE ulteriori peculiari compiti, quali:

- la verifica della completa e tempestiva registrazione dei proventi nel prospetto semplificato, sostitutivo del registro degli acquisti e dei corrispettivi, ex D.M. 11/2/1997;
- la verifica del volume d'affari realizzato nell'anno precedente per le nuove opzioni presentate da soggetti che già esercitano attività

-
- la verifica periodica che non venga superato il limite del plafond, fissato in 360 milioni di lire per le opzioni in corso. Il superamento di detto limite comporta l'applicazione del regime ordinario a decorrere dal mese successivo e deve essere segnalato dalla SIAE ai competenti uffici, come precisato nella circ. n. 71/E del 21/4/1997;
 - la verifica di assenza di finalità lucrative.

lettera d) Enti non commerciali di tipo associativo.

Si evidenziano alcuni controlli di competenza della SIAE relativamente alle attività degli enti non commerciali.

Quote sociali: la SIAE verifica che le quote sociali non vengano riscosse dall'associazione in occasione di singoli intrattenimenti o spettacoli; in tal caso esse, assumendo natura di corrispettivi, sarebbero soggette ad IVA.

Corrispettivi dei soci: la SIAE verifica la sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dall'art. 4, 4^a comma, Dpr 633/72, per il non assoggettamento ad IVA dei corrispettivi versati dai soci a fronte delle prestazioni di spettacolo ed intrattenimento (per le associazioni di promozione sociale, anche dei corrispettivi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande) effettuate in loro favore dall'ente associativo di appartenenza. La SIAE inoltre segnala l'eventuale insussistenza delle clausole indicate al 7^a comma del citato art. 4.

3. Poteri del personale SIAE.

La cooperazione della SIAE con il Dipartimento delle Entrate, volta all'acquisizione e al reperimento di elementi utili per l'accertamento delle citate imposte e per la repressione delle violazioni nelle stesse materie, si estrinseca essenzialmente nell'esercizio dei seguenti poteri:

- a) - controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli di accesso, nonché delle prestazioni di servizi accessori;
- b) - ispezione documentale secondo le norme e con le facoltà previste dall'art. 52 del D.P.R. n. 633/1972;
- c) - redazione dei processi verbali relativi all'attività di controllo, che possono evidenziare violazioni o contenere la semplice descrizione delle operazioni svolte;

d) - acquisizione, elaborazione e fornitura all'Anagrafe Tributaria e al Ministero per i beni e le attività culturali dei dati relativi alle attività spettacolistiche che gli organizzatori del settore devono comunicare alla SIAE, secondo modalità da definire con decreto ministeriale.

In altri punti della circolare (comma 3, 3^a e 4^a comma), da noi analizzata, si evidenzia che "tra le facoltà alla stessa (SIAE) attribuite dalla legge non figurano quelle previste dall'art. 51 del Dpr 633/72, diverse dalle verifiche.

Pertanto, la SIAE NON PUO':

- invitare i contribuenti a comparire presso i propri uffici per esibire documenti o scritture, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti;
- inviare ai soggetti che esercitano attività spettacolistiche o di intrattenimento, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento;
- invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere documenti e fatture relativi a determinate cessione di beni o prestazioni di servizi ricevute;
- richiedere la comunicazione di dati e notizie utili ai fini dell'accertamento a organi e amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici economici, alle società ed enti di assicurazione, ecc.;
- richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso notai o altri pubblici ufficiali;
- richiedere ai contribuenti il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione dei rapporti intrattenuti con banche, poste, società fiduciarie o altri intermediari finanziari;
- richiedere alle banche i rapporti con i clienti e alle poste i dati relativi ai conti correnti postali, libretti di deposito, ecc..

Le predette limitazioni implicano che i controlli eseguiti dalla SIAE non possono tradursi in una approfondita e complessiva valutazione della posizione dei contribuenti. Ne consegue che gli elementi fiscalmente rilevanti evidenziati nei processi verbali con esito positivo, redatti dalla SIAE, costituiscono di norma la base per l'utilizzo, da parte degli uffici finanziari, dello strumento dell'accertamento parziale di cui all'art. 54, quinto comma, del D.P.R. n.

633/1972, ovvero per l'irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Resta ovviamente salva la possibilità di ricorrere agli ordinari strumenti di accertamento generale, nelle ipotesi in cui l'Ufficio (Amministrazione finanziaria) ritenga opportuno lo svolgimento di una ulteriore, autonoma, attività istruttoria.